

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

e col Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1997

Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta,
con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Testo della Carta sociale europea	»	7
Traduzione non ufficiale	»	37

ONOREVOLI SENATORI. - L'iniziativa della revisione della Carta sociale europea è stata presa formalmente dal Ministro degli affari esteri italiano *pro tempore*, in occasione della Conferenza informale sui diritti dell'uomo, tenutasi a Roma nel novembre del 1990, con il patrocinio del Consiglio d'Europa.

Si volle così dare un segnale per una riaffermazione non solo dei diritti civili e politici dell'uomo, ma anche di quelli socio-economici contenuti appunto nella Carta sociale europea, convenzione speculare di quella sui diritti civili e politici dell'uomo e le libertà fondamentali del Consiglio d'Europa.

Il comitato *ad hoc* costituito nel dicembre del 1990 ebbe come mandato, dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, quello di approntare un nuovo testo di Carta sociale, migliorativo sul piano dell'aggiornamento e della completezza normativa nel settore sociale e che prevedesse, peraltro, delle disposizioni tendenti a rendere più efficace e rapido il relativo meccanismo di controllo sulla sua applicazione.

Il comitato *ad hoc* ha terminato i suoi lavori alla fine del 1994. Il Comitato dei ministri ha adottato la Carta sociale europea riveduta il 3 maggio 1996.

La ratifica della Carta sociale riveduta pone qualche problema all'Italia, soprattutto a causa del non adeguamento di alcune nostre disposizioni alle previsioni della nuova Carta. A tale riguardo, occorre ricordare che il nostro Paese ha ratificato la Carta sociale in vigore, adottata a Torino il 18 ottobre 1961, ratificata ai sensi della legge 3 luglio 1965, n. 929, accettandone (primo ed unico tra gli Stati membri) tutte le settantadue obbligazioni previste, non riuscendo

però a rispettare alcune di tali obbligazioni.

Inoltre, merita attenzione anche la considerazione che è ragionevole permettere ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale divenuti recentemente Stati membri del Consiglio d'Europa di integrarsi sostanzialmente nel sistema sociale dell'Europa occidentale con una graduale azione di ratifica della Carta sociale in vigore, che di tale sistema rimane un fondamentale pilastro, rinviando, quindi, realisticamente, ad un tempo successivo la ratifica della Carta sociale europea riveduta.

Tali preoccupazioni sono state espresse dagli stessi rappresentanti di tali Paesi e condivise dai rappresentanti dei Governi occidentali.

Nel progetto di revisione si è tenuto conto dell'evoluzione avutasi nel diritto del lavoro e nella concezione delle politiche sociali. La Carta sociale europea così riveduta rappresenta infatti un trattato internazionale completo che raggruppa in uno strumento unico l'insieme dei diritti garantiti dalla Carta e dal Protocollo addizionale, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988, ratificato ai sensi della legge 8 marzo 1994, n. 207, con gli emendamenti apportati ai vecchi articoli e con i nuovi articoli predisposti dal comitato *ad hoc*.

La Carta sociale europea riveduta comprende dodici articoli in più rispetto a quella del 1961: gli articoli da 20 a 31.

Gli articoli 20, «Diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso»; 21, «Diritto all'informazione e alla consultazione»; 22, «Diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro»; e 23, «Diritto del-

le persone anziane ad una protezione sociale», formano già il dispositivo del Protocollo addizionale alla Carta sociale. Si ricorda che il nostro Paese ha già ratificato nel 1994 detto Protocollo accettando tutti e quattro gli articoli.

L'articolo 24 prevede il «Diritto ad una tutela in caso di licenziamento», che viene realizzato essenzialmente e compiutamente con l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e con l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

Dalla combinazione dell'articolo 1 della legge n. 108 del 1990 (che delimita il campo di applicazione dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970), dell'articolo 2 della legge medesima (che ridisegna il campo di operatività della legge n. 604 del 1966) e del successivo articolo 6 (che abroga l'articolo 11 della legge n. 604 del 1966) emerge una quasi completa generalizzazione della possibilità di controllo giudiziale dei motivi giustificativi del licenziamento individuale con conseguente marginalizzazione del regime della libera recedibilità. Infatti è stata eliminata ogni soglia dimensionale per la tutela obbligatoria che quindi è generalmente operante ove non sia applicabile la tutela reale, la cui area è stata a sua volta estesa.

L'articolo 25, «Diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso di insolvenza del loro datore di lavoro», pur mutuando le disposizioni della direttiva comunitaria 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, non prende in considerazione il fatto che l'Italia, in occasione del recepimento della stessa, ha espressamente previsto l'esclusione delle seguenti categorie di lavoratori (così come, peraltro, ogni Stato membro dell'Unione europea ha fatto, anche se, ovviamente, non per le stesse categorie):

a) i lavoratori subordinati che beneficiano delle prestazioni previste dalla vigente legislazione in materia di garanzia del red-

dito in caso di crisi economica dell'impresa;

b) gli equipaggi delle navi.

In ordine al problema della lesione del «Diritto alla dignità sul lavoro» (articolo 26), soprattutto per quanto riguarda le molestie sessuali, è da ricordare che attualmente si discute in Parlamento un disegno di legge su tale delicata materia.

Riguardo all'articolo 27, «Diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento», il nostro ordinamento, con la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, estende al padre lavoratore alcuni diritti di assenza (nel quadro generale del diritto della parità tra uomo e donna) conferiti alla madre lavoratrice con la disciplina di tutela della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, senza, peraltro, attribuire al padre un diritto autonomo al congedo.

Pertanto il padre - in alternativa alla madre e previa sua rinuncia formale - può assentarsi dal lavoro per sei mesi entro il primo anno di vita del bambino e durante le eventuali malattie entro il terzo anno di vita dello stesso.

In più, la sentenza 14-19 gennaio 1987, n. 1, della Corte costituzionale, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1987, n. 5 - serie speciale, ha esteso al padre il diritto alla astensione obbligatoria *post-partum* (articolo 4 della legge n. 1204 del 1971) ed ai permessi giornalieri di due ore (articolo 10 della stessa legge) quando l'assistenza della madre al bambino sia impossibile per decesso o grave infermità.

Per quanto, però, riguarda lo sviluppo e la promozione di servizi pubblici e privati, in particolare i nidi d'infanzia ed altre forme di sorveglianza dei bambini, si deve osservare che si registra ancora una carenza di strutture.

Sul diritto disciplinato dall'articolo 28, «Diritto dei rappresentanti dei lavoratori ad una tutela nell'ambito dell'impresa ed agevolazioni da concedere loro», il legislatore

nazionale è già compiutamente intervenuto con la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, che offre adeguata risposta alle istanze di garanzia che costituiscono la *ratio*, in particolare, dell'articolo 28 in questione.

L'articolo 29, «Diritto all'informazione ed alla consultazione nelle procedure di licenziamenti collettivi», trova anch'esso una sua rispondenza nell'ordinamento italiano grazie alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che permette di realizzare, in termini concreti e dettagliati, una procedura di informazione e di consultazione delle parti sociali in materia di mobilità (articoli 4 e 5) e di licenziamenti collettivi (articolo 24). Inoltre, tale legge affida all'autorità pubblica ed alle parti sociali un ruolo essenziale nella difficile gestione delle crisi di settore.

L'articolo 30, «Diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale», sul piano astratto trova corrispondenza nel nostro ordinamento giuridico. Si evidenzia, tuttavia, come, circa l'assistenza sociale a tutte le persone in stato di bisogno e la previsione di alloggi sociali, la situazione attuale nel nostro Paese non si presenta completamente in linea con tale disposizione. Tale parziale carenza si registra già con l'applicazione dell'articolo 13 della Carta

sociale in vigore che prevede, infatti, il diritto di assistenza medica e sociale a tutte le persone in stato di bisogno.

A proposito, infine, dell'articolo 31, «Diritto all'abitazione», si evidenzia la difficoltà con cui il nostro Paese può approntare delle misure concrete in materia di alloggi per gli immigrati, gli extracomunitari, i disoccupati, gli esclusi sociali.

In considerazione di quanto esposto, in particolare, dell'esame comparato fra il dispositivo della Carta sociale europea riveduta e l'ordinamento italiano, si ritiene opportuno procedere ad una ratifica condizionata della Carta, formulando una riserva, al momento del deposito dello strumento, che escluda, come previsto dall'articolo A della terza parte della stessa, le obbligazioni previste dall'articolo 25 «insolvenza», dall'articolo 27 «congedo parentale», dall'articolo 30 «protezione contro la povertà e l'esclusione sociale» e dall'articolo 31 «diritto all'alloggio».

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta sociale europea di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo K della Carta stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

